REGOLAMENTO (CEE) N. 419/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1977

recante modifica al regolamento (CEE) n. 1061/69 per quanto concerne i metodi di analisi dell'amido e della sorbite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1061/69 della Commissione, del 6 giugno 1969, che definisce i metodi d'analisi per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1059/69 relativo al regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 924/74 [3], assume come metodo d'analisi dell'amido quello definito nell'allegato al regolamento n. 228/67/CEE, della Commissione ;

considerando che la terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali [4], ha introdotto, in generale, all'allegato I, capitolo 1, un metodo d'analisi migliorato ; che, per ragioni di chiarezza, occorre precisare anche nel regolamento (CEE) n. 1061/69, che il metodo applicabile è quello migliorato ;

considerando, d'altra parte, che il regolamento (CEE) n. 1061/69 considera la sorbite solo alla sottovoce 29.04 C III della tariffa doganale comune ;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 3058/75 del Consiglio, del 24 novembre 1975, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1059/69, (CEE) n. 1060/69, (CEE) n. 2682/72, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 3330/74, (CEE) n. 765/68 e (CEE) n. 950/68 per quanto si riferisce alla classificazione nella tariffa doganale comune di alcune varietà di sorbite [5], ha previsto la classificazione nella sottovoce 38.19 T della tariffa doganale comune delle varietà di sorbite che contengono più del 20 % in peso, rispetto alla sostanza anidra, di altre sostanze, come ad esempio gli oligosaccaridi ;

considerando che è necessario procedere alle opportune modifiche del regolamento (CEE) n. 1061/69 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1061/69 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1, secondo paragrafo, primo comma, è sostituito dal seguente testo :

   «Il tenore in peso di amido o di fecola di una merce è determinato con il metodo polarimetrico Ewers modificato, definito nell'allegato I, capitolo 1, della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo degli alimenti per gli animali [4] ».

2. All'articolo 4, nel titolo e nel paragrafo 1 dell'allegato IV, le parole «della sottovoce 29.04 C III» sono modificate in «delle sottovoci 29.04 C III e 38.19 T».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 24.
[3] GU n. L 111 del 24. 4. 1974, pag. 3.
[4] GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.
[5] GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.